



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 27 luglio 2011

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 lettera C) paragrafo V) delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle NOIF :

- Il Sig. MARROCU Siro, legale rappresentante pro-tempore della Società Villacidrese Calcio S.r.l. ;

per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011(III Trimestre), entro il termine del 16.05.2011, stabilito dalle disposizioni federali, e per non avere ancora provveduto, alla terza scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals degli emolumenti relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II Trimestre);

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società Villacidrese Calcio S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

per la violazione dell'art. 85 lettera C) paragrafo IV) delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90 , comma 2 , delle NOIF :

- Il Sig. MARROCU Siro, legale rappresentante pro-tempore della Società Villacidrese Calcio S.r.l.;

per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011(III Trimestre) , entro il termine del 16.05.2011, stabilito dalle

disposizioni federali , e per non avere ancora provveduto , alla terza scadenza , al pagamento degli emolumenti delle mensilità di ottobre , novembre e dicembre 2010 (II Trimestre);

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società Villacidrese Calcio S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

per la violazione dell'art. 85 lettera C paragrafo V delle NOIF , in relazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90 , comma 2 , delle NOIF, nonché dell'art. 8 , comma 1 , del C.G.S.:

- Il Sig. PESCE Andrea, legale rappresentante pro-tempore della Società Savona 1907 F.B.C. S.p.a.;

per il mancato versamento entro il termine del 16.05.2011, stabilito dalla normativa federale, delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti, ai propri tesserati per la mensilità di marzo 2011; nonché per la attestazione non veritiera depositata in data 13.05.2011 presso la Co.Vi.So.C. attestante l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di marzo 2011 , nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 8 , comma 1 , del C.G.S. :

- Il Sig. CASTIGLIA Michele , Responsabile del controllo contabile della Società Savona 1907 F.B.C. S.p.a. :

per la attestazione non veritiera depositata in data 13.05.2011 presso la Co.Vi.Soc. attestante l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti per la mensilità di marzo 2011 , ai tesserati della Società Savona 1907 F.B.C. S.p.a. , entro il termine stabilito dalla normativa federale.

per la violazione dell'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S.:

- la Società SAVONA 1907 F.B.C. S.p.a.;

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante pro-tempore e al Responsabile del controllo contabile.

per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 85 lettera C paragrafo IV delle NOIF:

- Il Sig. FERRARIS Francesco, legale rappresentante pro-tempore della Società F.C. Canavese S.r.l.;
- Il Sig. BAVA Massimo, legale rappresentante pro-tempore della Società F.C. Canavese S.r.l.

per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti ad un proprio tesserato per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, stabilito dalle disposizioni federali;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società F.C. Canavese S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.

per la violazione dell'art. 85 lettera C) paragrafo V) delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle NOIF :

- Il Sig. MAGLIONE Giuseppe, legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Melfi S.r.l.;

per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011(III Trimestre), entro il termine del 16.05.2011, stabilito dalle disposizioni federali, e per non avere ancora provveduto, alla terza scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 (I Trimestre) nonché delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II Trimestre);

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società A.S. Melfi S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale

per la violazione dell'art. 85 lettera C) paragrafo IV) delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle NOIF :

- Il Sig. MAGLIONE Giuseppe, legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Melfi S.r.l.;

per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011(III Trimestre), entro il termine del 16.05.2011, stabilito dalle disposizioni federali, e per non avere ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II Trimestre);

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società A.S. Melfi S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

per la violazione dell'art. 85 lettera C) paragrafo V) delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90 , comma 2 , delle NOIF :

- Il Sig. PATTONI Massimo, legale rappresentante pro-tempore della Società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.;

per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011(III Trimestre), entro il termine del 16.05.2011, stabilito dalle disposizioni federali, e per non avere ancora provveduto, alla terza scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 (I Trimestre), nonché delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II Trimestre);

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

per la violazione dell'art. 85 lettera C) paragrafo IV) delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90 , comma 2 , delle NOIF :

- Il Sig. PATTONI Massimo, legale rappresentante pro-tempore della Società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. ;

per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011(III Trimestre) , entro il termine del 16.05.2011 , stabilito dalle disposizioni federali, e per non avere ancora provveduto , alla terza scadenza , al pagamento degli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 (I Trimestre), nonché delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II Trimestre);

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

per la violazione dell'art. 85 lettera C paragrafo V delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90 , comma 2 , delle NOIF :

- Il Sig. PUPINO Antonio, legale rappresentante pro-tempore della Società F.B. Brindisi 1912 S.r.l.;

per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011(III Trimestre), entro il termine del 16.05.2011, stabilito dalle disposizioni federali, e per non avere ancora provveduto, alla terza scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 (I Trimestre) e delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II Trimestre);

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società F.B. Brindisi 1912 S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale

per la violazione dell'art. 85 lettera C) paragrafo IV) delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90 , comma 2 , delle NOIF :

- Il Sig. PUPINO Antonio, legale rappresentante pro-tempore della Società F.B. Brindisi 1912 S.r.l.;

per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio , febbraio e marzo 2011(III Trimestre), entro il termine del 16.05.2011 , stabilito dalle disposizioni federali , e per non avere ancora provveduto , alla terza scadenza , al pagamento degli emolumenti delle mensilità di luglio , agosto e settembre 2010 (I Trimestre) e delle mensilità di ottobre , novembre e dicembre 2010 (II Trimestre);

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società F.B. Brindisi 1912 S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.